



# REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1353** del 08/08/2017 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: FOR/DEL/2017/00032

OGGETTO: Approvazione dello schema di regolamento regionale "regolamento per la caccia in battuta alla Volpe (Vulpes vulpes)".

L'anno 2017 addì 08 del mese di Agosto, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Raffaele Piemontese
V.Presidente	Antonio Nunziante	Assessore	Alfonsino Pisicchio
Assessore	Loredana Capone		
Assessore	Filippo Caracciolo		
Assessore	Anna Maria Curcuruto		
Assessore	Leonardo di Gioia		
Assessore	Sebastiano Leo		
Assessore	Michele Mazzarano		
Assessore	Salvatore Negro		

Assiste alla seduta il Segretario redigente: Dott.a Carmela Moretti



L'Assessore all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari, dr Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr. Antonio Ursitti, e dal Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, Arch. Fernando di Trani, riferisce quanto segue.

**Premesso:**

che la L.R. n. 27 del 13.08.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" , attuativa della normativa nazionale n. 157/92, all'art. 42 disciplina l'attività della caccia in battuta alla Volpe (*Vulpes vulpes*);

che , nello specifico, il comma 2 del predetto art. 42 dispone che "l'uso dei cani da seguita e da tana con abbattimento del selvatico è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio è consentito l'uso dei cani succitati, limitatamente alla volpe, in battute organizzate, autorizzate dalla Provincia territorialmente competente e previo nulla-osta dei Comitati di gestione, nel rispetto del regolamento della Provincia, nei giorni di mercoledì e domenica; ....."

che con le disposizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 23 del 09 agosto 2016 le funzioni amministrative di caccia esercitate dalle provincia e dalla Città Metropolitana di Bari sono state trasferite alla regione Puglia con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge;

che alla luce delle disposizioni di cui alla precitata normativa regionale (nr. 23/2016) e tenuto conto che non tutte le Province pugliesi si erano dotate del relativo regolamento provinciale per la caccia in battuta alla "Volpe" con l'uso di cani da seguita e da tana il competente Servizio regionale ha predisposto una ipotesi di schema di regolamento regionale (R.R.) al fine di garantire una corretta ed univoca applicazione, su tutto il territorio pugliese, delle vigenti disposizioni in materia;

che detta ipotesi di schema di R.R. è stato predisposto sulla base delle migliori esperienze provinciali nonché tenendo conto delle varie indicazioni ISPRA sull'argomento riportate nei vari pareri espressi, nel tempo, sui calendari venatori regionali;

che l'ipotesi di schema in parola è stato sottoposto, nella seduta del 14 luglio c.a., al parere del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 27/98. Detto Organismo ha espresso parere favorevole sullo schema ed alcuni componenti hanno presentato alcune proposte di modifiche di cui alcune, dopo attenta valutazione del competente Servizio, sono state riportate nel testo finale dell'allegato schema di regolamento regionale.

**VISTO, altresì, che:**

- la L.R. n. 772004 "Statuto della Regione Puglia" agli artt. 42 e 44 attribuisce, rispettivamente, al Presidente della Giunta Regionale la competenza ad emanare i regolamenti ed alla Giunta regionale la potestà regolamentare;
- la DGR n. 2484/2010 fissa la "Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale".

Per quanto sin qui esposto, si propone di approvare l'allegato schema di regolamento regionale denominato "Regolamento per la Caccia in battuta alla Volpe (*Vulpes vulpes*)", che dovrà seguire l'iter prefigurato all'art. 44 della L.R. n. 7/2004 "Statuto della regione Puglia".

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I.:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.



L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito all'art. 44, comma 1, L.R. n.7/2004.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente del competente Servizio e dal Dirigente della Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- Di approvare lo schema di regolamento regionale recante "Regolamento per la Caccia in battuta alla Volpe (Vulpes vulpes)", riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- Di trasmettere il presente atto, per il tramite del segretario della giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della competente Commissione Consiliare, nei modi e nei termini di cui all'art. 44, comma 2, della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014;
- Di rinviare al successivo provvedimento, conseguentemente agli adempimenti previsti dal citato art. 44 della L.R. n. 7/2004, l'adozione definitiva del regolamento;

IL SEGRETARIO GENERALE

DELLA GIUNTA REGIONALE

*Dott.ssa CARMELA MORETTI*

Dott.ssa CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE


DELLA GIUNTA REGIONALE


*DOTT. MICHELE EMILIANO*


*Michele Emiliano*




I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.


Il Funzionario Istruttore Sig. Giuseppe Cardone 

Il Dirigente del Servizio dr. Antonio Ursitti 

Il Dirigente della Sezione Arch. Fernando di Trani 

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 443/2015 non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente Prof. Gianluca Nardone 

L'Assessore Proponente (dr. Leonardo di Gioia) 

Il Presente provvedimento è esecutivo  
Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa CARMELA MORETTI  






5.

## ALLEGATO A)

### Schema di Regolamento Regionale "Regolamento per la caccia in Battuta alla Volpe (*Vulpes vulpes*)"

#### Art. 1

Il presente Regolamento è adottato in ottemperanza delle disposizioni di cui alla L.R. n. 27/98 art. 42, comma 2.

Esso ha validità sui territori di caccia programmata degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nelle Aziende Faunistico-Venatorie regionali.

#### Art. 2

I Comitati di Gestione degli ATC pugliesi, nell'ambito dei compiti rivenienti dall'art. 5 del Regolamento regionale (R.R.) n. 3/99 e s.m.i., provvedono, avvalendosi dei propri gruppi di lavoro e/o di esperto/i faunistico/i, ad effettuare annualmente:

- a) le attività di ricognizione di consistenza della specie "Volpe" presente sul territorio di propria competenza;
- b) la individuazione di macroaree comprendenti i territori comunali o intercomunali interessati alle battute, denominati "Settori";
- c) la redazione di un piano di prelievo, con l'indicazione del numero massimo di capi prelevabili per ogni singolo "Settore" durante l'intera stagione venatoria, specificando il numero massimo di battute annuali autorizzabili con relativo numero totale di capi abbattibili;
- d) l'invio annuale di dettagliata relazione alla Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali riguardante quanto di cui ai predetti punti a), b) e c).

Le Aziende Faunistico-Venatorie, qualora interessate allo svolgimento di "caccia in battuta alla volpe", dovranno adempiere ai medesimi compiti attribuiti agli ATC.

#### Art. 3

Sulla base di quanto previsto all'art. 2, sui territori (Settori) di ogni ATC pugliese è consentita, per il periodo 01 ottobre – 31 gennaio ed entro i termini previsti nel vigente Calendario Venatorio regionale, la caccia in battuta alla volpe con l'ausilio di cane da seguita e da tana. Lo svolgimento delle battute sarà possibile nelle giornate di mercoledì e domenica, previo parere/nulla-osta motivato dell'ATC competente per territorio e relativa autorizzazione della Regione Puglia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente Regolamento. Sarà possibile consentire la battuta di più squadre nel medesimo "Settore" (macroarea) ma, comunque, in zone diverse.

#### Art. 4

Alla battuta potranno partecipare i cacciatori regolarmente iscritti all'ATC e muniti di tesserino venatorio regionale, costituiti in squadra con numero minimo di cinque e un numero massimo di quindici cacciatori, ivi compresi battitori e canai.

Ogni squadra è rappresentata da un capo e un vicecapo squadra, responsabili della organizzazione della battuta e del comportamento di ciascuno dei componenti la battuta.





## Art. 5

La richiesta di autorizzazione alla "battuta" dovrà essere presentata dal capo squadra, in un periodo compreso tra venti e trenta giorni prima della data prescelta, alla Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, per il tramite dell'ATC territorialmente competente, indicando:

- a) cognome e nome di ciascun partecipante alla battuta;
- b) numero porto d'armi e numero tesserino venatorio regionale di ciascun partecipante alla battuta;
- c) eventuale numero cacciatori extraprovinciali, muniti di autorizzazione di accesso all'ATC;
- d) data, località e "Settore" di svolgimento della battuta nonché luogo e ora di raduno dei componenti partecipanti alla battuta;
- e) individuazione cartografica del "Settore" prescelto per lo svolgimento della battuta;

L'ATC entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, unitamente alla richiesta di autorizzazione alla "battuta", avrà cura di trasmettere alla Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, il proprio parere/nulla-osta motivato.

Il parere/nulla-osta dovrà riportare:

- le motivazioni in ordine alle caratteristiche faunistico-venatorie del "Settore" prescelto;
- il numero totale di capi abbattibili;
- le misure di sicurezza da adottare nel corso della battuta.

L'autorizzazione non potrà consentire più di una battuta al giorno.

Nel caso in cui dovessero essere presentate più richieste per il medesimo "Settore" l'ATC provvederà al rilascio del relativo nulla-osta in base all'ordine di arrivo delle richieste.

Ove dovessero arrivare più volte richieste da squadre diverse, per il medesimo "Settore", l'ATC dovrà disporre il rilascio del nulla-osta a rotazione fra le squadre richiedenti.

Per sopraggiunti e non preventivabili impedimenti il preposto Servizio regionale, anche su indicazioni del competente ATC, potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione rilasciata o sospendere la battuta in corso.

Qualora la battuta sarà effettuata sul territorio di Azienda Faunistico-Venatoria alla domanda dovrà essere allegata anche l'autorizzazione del Concessionario della stessa.

Il capo squadra, obbligatoriamente e pena l'esclusione da ulteriori autorizzazioni, entro cinque giorni dovrà inviare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali regionale e al competente Comitato di Gestione ATC la relazione riguardante lo svolgimento della battuta con l'indicazione dei capi abbattuti nonché segnalare eventuali incidenti e/o danni a beni e cose di proprietà di terzi.

La Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, se necessario, provvederà a dare indicazione circa ulteriori adempimenti, anche di carattere sanitario.

## Art. 6

La battuta potrà essere effettuata, durante tutto il periodo di prelievo previsto nel vigente Calendario Venatorio regionale, dalle ore 07,00 e non oltre le ore 15,00 della giornata autorizzata.

Durante la battuta è assolutamente vietato l'abbattimento di altre specie di fauna.



Nel caso in cui gli organi preposti alla vigilanza dovessero accertare infrazioni provvederanno immediatamente, a sospendere la battuta e a redigere verbale di contravvenzione nei confronti di chi si è reso responsabile della violazione.

Al trasgressore, oltre all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, verrà inibita, per almeno un anno, la partecipazione ad altre battute.

I battitori e i conducenti la canizza non potranno essere armati. E' consentito, altresì, l'uso di radio ricetrasmittenti autorizzate.

Durante lo svolgimento della battuta alla volpe i partecipanti dovranno detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a piombo spezzato con dimensioni dei pallini non superiore a quella della munizione "zero" (mm. 3,9).

E' vietata la detenzione e l'utilizzo di armi a canna rigata durante la battuta.

**Art. 7**

Ai fini della sicurezza è fatto obbligo ai partecipanti alla battuta di indossare, durante lo svolgimento della stessa, giacche o gilet con colori ad alta visibilità.

Eventuali danni arrecati alle colture durante le battute saranno a totale carico dei componenti la squadra resisi responsabili.

In caso di presenza di gruppi di persone o animali al pascolo sui territori ove si svolge la battuta il capo squadra dovrà sospendere la stessa sino a quando gli stessi si siano allontanati a distanza di sicurezza.

**Art. 8**


Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente Regolamento saranno perseguito ai sensi delle disposizioni di cui alla L.R. n. 27/98 e R.R. n. 3/99 e ss.mm.ii..

Ogni partecipante alla battuta deve essere munito di fotocopia della relativa autorizzazione regionale, che dovrà essere esibita su richiesta del personale addetto alla vigilanza.

**Art. 9**

Il presente Regolamento dovrà essere pubblicato sul sito di ogni ATC pugliese.

Per quanto non previsto nel presente R.R. si rimanda alle norme della L.R. n. 27/98 e del vigente Calendario Venatorio regionale.



Il presente allegato è composto da nr 03 pagine



off



Allegato unico alla deliberazione  
n. 1353 del - 8 AGO. 2017  
composta da n.03(tze) facciate  
Il Segretario della G.R. Il Presidente

*compilato con*  
Dott.ssa CARMELA MORETTI

Dott. MICHELE EMILIANI

**REGIONE PUGLIA**  
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

La presente copia, composta da n° .....  
facciate, è conforme all'originale depositato presso  
il Segretariato Generale della G.R.

11 AGO. 2017 Il Segretario Generale  
Dott.ssa CARMELA MORETTI



**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla II Commissione

Consiliare il 30/08/2017